



REGOLAMENTO D'ISTITUTO
REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DEGLI ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo Istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate.

Il processo educativo nella scuola si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che, attorno alla scuola, vive e lavora.

In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.

Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

A. PARTE PRIMA: DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Competenze del Consiglio d'Istituto

1. Delibera il PTOF elaborato dal collegio dei docenti (art. 3 del d.p.r. 275/99)
2. Delibera gli accordi con le altre scuole relativi ad attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento (art. 3 del d.p.r. 275/99)
3. Delibera gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento (art.10 del d.lgs.297/94)
4. Delibera il regolamento interno d'istituto
5. Delibera l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
6. Delibera la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
7. Delibera le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola
8. Delibera le forme e modalità per lo svolgimento di attività assistenziali
9. Delibera in materia di promozione e contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
10. Delibera le iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze
11. Delibera il programma annuale (art. 2, comma 3, decreto n.44/2001)
12. Delibera la ratifica dei provvedimenti del dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva (art. 4, comma 4 decreto n. 44/2001)
13. Delibera la verifica sullo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (art. 6, commi 1 e 2) decreto n.44/2001



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

14. Delibera in ordine all'affidamento del servizio di cassa (art. 1.6, comma 2 e art. 33, comma 1, lett. E decreto n.44/2001)
15. Delibera il limite dei fondo minute spese da assegnare al direttore SGA (art. 17, comma 1, decreto n.44/2001)
16. Delibera il conto consuntivo (art. 18, comma 5) decreto n.44/2001
17. Delibera l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi quando i proventi dell'azienda agraria non coprono tutti i costi previsti (art. 21, comma 3, decreto n, 44/2001)
18. Delibera lo cessazione dell'attività convittuale in caso di squilibri finanziari che persistono per più di tre esercizi finanziari (art. 22, comma 3, decreto n, 44/2001)
19. Delibera l'istituzione o lo compartecipazione a fondazioni
20. Delibera l'istituzione o lo compartecipazione a borse di studio
21. Delibera l'elevazione del limite di spesa rispetto ai 2000 euro stabiliti dall'art. 31 del decreto n. 44/2001
22. Delibera l'accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni
23. Delibera l'accensione di mutui
24. Delibera i contratti di durata pluriennale
25. Delibera i contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazioni di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica
26. Delibera l'adesione a reti di scuole
27. Delibera l'adesione a consorzio
28. Delibera l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno
29. Delibera la partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
30. Delibera l'acquisto e vendita di immobili
31. Delibera gli investimenti di capitali

MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO D'ISTITUTO ESPRIME PARERI E CRITERI

1. Definizione, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti
2. Parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo della scuola
3. Parere circa il divieto dei docenti di impartire lezioni private
4. Criteri generali per la programmazione educativa
5. Criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, corsi di recupero, corsi di sostegno, attività complementari, viaggi di istruzione, visite guidate
6. Criteri generali sull'assegnazione dei docenti alle classi



REGOLAMENTO D'ISTITUTO
REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

7. Criteri generali per la programmazione delle attività integrative
8. Criteri per l'adattamento dell'orario delle lezioni, e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali
9. Criteri generali sul coordinamento organizzativo dei consigli di classe e di interclasse
10. Criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale ATA
11. Criteri inerenti lo stipula dei contratti di sponsorizzazione
12. Criteri inerenti la stipula di contratti di locazione di immobili
13. Criteri inerenti lo stipula di contratti di utilizzazione di beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
14. Criteri inerenti la stipula di contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
15. Criteri inerenti la stipula di convenzioni relative a prestazioni dei personale della scuola e degli alunni per conto terzi
16. Criteri inerenti i contratti di alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio delle attività didattiche
17. Criteri inerenti lo stipula di contratti di acquisto e vendita di titoli di stato
18. Criteri inerenti lo stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni
19. Criteri inerenti la partecipazione a progetti internazionali



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Articolo 1/A

Della prima seduta

1.1 La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2/A

Dell'elezione del Presidente

- 2.1 Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
- 2.2 All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
- 2.3 Con le stesse modalità il Consiglio può eleggere un vice presidente che assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 4.
- 2.4 In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 3/A

Delle attribuzioni del Presidente

- 3.1. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio;
 - affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
 - autentica con la propria firma i verbali delle adunanze, redatti dal Segretario del Consiglio, che saranno custoditi in un apposito registro.
- 3.2. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e può determinare un limite di tempo per gli interventi, in caso di eccessiva durata degli stessi.

Articolo 4/A

Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni

- 4.1 La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica, e personale, del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio, per periodi più brevi, o per ogni singola seduta.
- 4.2 Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte, oltre che dal Segretario, anche dal Presidente.

Articolo 5/A

Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni

- 5.1 Durante la prima seduta il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva di cui fanno parte, oltre al Dirigente Scolastico, che la presiede, e al Direttore Servizi Generali e Amministrativi, che svolge



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

anche le funzioni di segretario, un docente, due genitori e un componente del personale ATA. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

5.2 La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- predispone il programma finanziario annuale.

Articolo 6/A

Dei Consiglieri

- 6.1 I Consiglieri che, nel corso della legislatura, perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede a norma di legge alle elezioni suppletive.
- 6.2 I Consiglieri che non intervengono, senza preavviso e senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
- 6.3 Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve, altresì, individuare il candidato che deve subentrare ed accertarne il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
- 6.4 Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario, e surrogato, non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 7/A

Della presenza di estranei ed esperti

- 7.1 La pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto è disciplinata dagli art. 1, 2, 3, 4, 5 della Legge 11/10/77 n. 748. In conformità all'art. 2 della citata legge, sono ammessi ad assistere alle sedute del Consiglio, senza diritto di parola o di voto, compatibilmente con la capienza della sala riunioni, gli elettori delle componenti del Consiglio, previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge per essere ammessi.
- 7.2 A norma dell'art. 5 della citata legge, ogni volta che all'O.d.G. figurino argomenti di particolare o specifico interesse, a seguito di specifica delibera della Giunta Esecutiva, potranno essere invitati per iscritto a



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

partecipare alle sedute del Consiglio esperti, rappresentanti di enti pubblici o di organizzazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Scolastico Distrettuale, il cui intervento sia giudicato utile per approfondire l'esame dei problemi che riguardino la vita ed il funzionamento della scuola in relazione ad altri settori dell'ambito comunitario.

- 7.3 A norma dell'art. 3 della L. 748 non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Articolo 8/A

Della convocazione

- 8.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio, od ad un altro membro del Consiglio da lui delegato.
- 8.2 Il Presidente ha l'obbligo di indire la convocazione straordinaria del Consiglio quando viene richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
- 8.3 L'atto di convocazione:
- a. deve essere emanato per iscritto dal Presidente del Consiglio di Istituto e trasmesso dal Dirigente scolastico, con propria firma e numero del protocollo dell'Istituto;
 - b. deve avere la forma scritta;
 - c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso, anche se sintetico;
 - d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
 - e. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - f. deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
 - g. deve essere recapitato nelle mani dei Consiglieri, o di loro delegati, oppure, in alternativa, spedito per posta elettronica (e-mail), se il singolo consigliere consente l'utilizzo di questa forma di notifica, con previsione di ricevia elettronica;
 - h. deve essere inviato a tutti i Consiglieri.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO
REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Articolo 9/A

Dell'Ordine del Giorno

- 9.1 L'ordine del giorno ed i lavori del Consiglio di Istituto sono preparati dalla Giunta Esecutiva.
- 9.2 La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno salvo che vi si oppongano almeno un terzo dei presenti, che si dichiarano non sufficientemente informati in relazione all'argomento che si vorrebbe ulteriormente trattare.
- 9.3 Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata a maggioranza dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

Articolo 10/A

Della seduta

- 10.1 La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta stessa.

Articolo 11/A

Della discussione

- 11.1 La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.
- 11.2 I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla convocazione, pena l'impossibilità di discutere dell'argomento.

Articolo 12/A

Della votazione

- 12.1 Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
- 12.2 Precedentemente alla fase di votazione possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore, o contro, la proposta od i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per le dichiarazioni di voto.
- 12.3 La votazione può avvenire:
- per alzata di mano;
 - per scheda segreta.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

12.4 La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si tratti di persone o di affidamento di incarichi professionali. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina uno scrutatore perché lo assista nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatore.

12.5 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

12.6 Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 13/A

Della deliberazione

13.1 La delibera è riportata sul verbale della seduta, a cura del Segretario, con l'articolazione che ne consenta l'esecuzione senza dubbi o incertezze di interpretazioni.

13.2 Le delibere del Consiglio di Istituto sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente.

Articolo 14/A

Del verbale

14.1 Il verbale contiene il luogo, la data e l'orario della seduta; contiene inoltre i nominativi dei consiglieri assenti, l'Ordine del giorno della seduta, per sommi capi le argomentazioni che hanno costituito il dibattito ed il testo della delibera di cui al precedente articolo 13.1.

14.2 Il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio di cui al precedente articolo 4 su apposito registro, anche a fogli mobili, a pagine numerate progressivamente.

14.3 Il verbale sarà depositato presso l'ufficio del Dirigente entro 8 giorni dalla riunione e sarà esposto con la dicitura "in attesa di approvazione" fino alla successiva seduta del Consiglio.

14.4 Se lo ritengono, i Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.

14.5 Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche o integrazioni, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale esso si riferisce.

Articolo 15/A

Della pubblicità degli atti

15.1 I verbali delle sedute sono esposti all'albo di tutti i plessi dell'Istituto.

15.2 Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

15.3 Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA ed i genitori degli studenti.

Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

15.4 Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico che l'accetta o la respinge a norma di legge.

PARTE SECONDA: ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Art 1/B

Degli altri Organi collegiali dell'Istituto

1.1 Sono istituiti presso l'Istituto i Consigli d'Intersezione per la Scuola dell'infanzia, i Consigli d'Interclasse per la Scuola primaria, i Consigli di classe per la Scuola secondaria di I grado.

Art 2/B

Delle attribuzioni e finalità dei Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe

2.1 Il Consiglio di Intersezione (organo della scuola dell'infanzia), il Consiglio di Interclasse (organo della scuola primaria) e il Consiglio di Classe (organo della scuola secondaria di I grado) hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte relative all'azione educativa e didattica, alla sperimentazione e all'agevolazione dei rapporti tra i docenti stessi, i genitori e gli alunni. Concordano intese in materia di programmazione, iniziative di aggiornamento, adozione di libri di testo. Esprimono parere per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche.

2.2 I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal Dirigente scolastico o da suo delegato e sono i luoghi nei quali affrontare problemi di carattere generale che interessano il percorso d'apprendimento degli alunni.

2.3 Le competenze relative alla realizzazione della programmazione e del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, delle valutazioni periodiche e finali degli alunni spettano al Consiglio di Intersezione / Interclasse / Classe con la sola presenza dei docenti.

Art 3/B

Composizione dei Consigli di Intersezione e di Interclasse

3.1 I Consigli di Intersezione e di Interclasse sono composti dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato, da tutti i docenti delle classi dello stesso plesso, compresi i docenti di sostegno e da un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna classe del plesso.

3.2 Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un docente, il quale depositerà il verbale redatto presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo entro otto giorni dalla riunione.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art 4/B

Composizione del Consiglio di Classe

- 4.1 Il Consiglio di Classe, organo della scuola media, è composto dal Dirigente Scolastico o da un Docente suo delegato, da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori.
- 4.2 Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un docente, il quale redigerà il verbale entro otto giorni dalla riunione e lo conserverà nell'apposito registro.

Art 5/B

Frequenza delle riunioni

- 5.1 Il calendario delle riunioni dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe ed il relativo Ordine del giorno vengono condivisi in Collegio dei docenti, nella seduta di insediamento, su proposta del Dirigente scolastico. Ciascuno degli Organi Collegiali può integrare il programma delle proprie attività a seguito di esigenze collegiali emerse durante l'anno scolastico.
- 5.2 Il Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si riuniscono almeno una volta ogni due mesi, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art 6/B

Convocazione

- 6.1 Il Consiglio di Intersezione / Interclasse / Classe è convocato con atto scritto dal Dirigente Scolastico o suo delegato secondo il calendario o le esigenze di cui al precedente articolo 4.
- 6.2 La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo della sede dell'Istituto Comprensivo.

Art 7/B

Seduta

- 7.1 La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualunque sia il numero dei presenti, in quanto non è richiesto il numero legale quando trattasi di pareri da proporre al Collegio dei docenti.
- 7.2 Il numero legale è richiesto quando l'Organismo collegiale si riunisce per la valutazione periodica degli alunni (scrutinio): in tal caso l'Organismo è perfetto con la presenza di tutti i suoi componenti.
- 7.3 Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
- 7.4 Gli argomenti indicati nell'Ordine del Giorno possono essere integrati per situazioni di emergenza che lo richiedessero.
- 7.5 I componenti del Consiglio di Intersezione / Interclasse / Classe possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio stesso su specifici argomenti, sulle quali il Consiglio può raggiungere intese.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art 8/B

Verbale

- 8.1 Nella prima parte del verbale si registrano le informazioni di stato (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, nominativi dei presenti, Ordine del giorno). Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito e le intese raggiunte.
- 8.2 I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, regolarmente vidimati dal DS, sono conservati agli atti.
- 8.3 Il verbale sarà portato all'approvazione prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art 9/B

Membri eletti

- 9.1 I membri eletti dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
- 9.2 I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale e opportunamente messe a verbale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

A. PARTE TERZA: ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art 1/C

- 1.1 Sono organismi di partecipazione le Assemblee di classe, di plesso, di Istituto ed il Comitato Genitori.

Art 2/C

Attribuzioni e finalità delle Assemblee di classe, di plesso, di Istituto

- 2.1 E' facoltà dei genitori riunirsi, fuori dell'orario delle lezioni e nei locali della scuola, per discutere i problemi della classe, del plesso, dell'Istituto. Le assemblee rappresentano i luoghi deputati alla trattazione di problematiche di carattere generale; esse rappresentano inoltre uno strumento aggiuntivo per porre all'attenzione del Dirigente Scolastico problemi di interesse generale della scuola.
- 2.2 Durante le Assemblee possono essere individuati i genitori candidati quali rappresentanti all'interno delle Assemblee o nel Consiglio di Istituto.
- 2.3 Le Assemblee di classe devono essere convocate d'ufficio dal Dirigente almeno due volte l'anno, per la presentazione del Progetto di classe e per la verifica a fine anno scolastico.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

- 2.4 Per usufruire dei locali scolastici i genitori che propongono l'assemblea devono presentare almeno 6 giorni prima per iscritto al Dirigente scolastico la richiesta dei locali, indicando:
- il tipo di assemblea che si propone;
 - il giorno e l'orario;
 - l'Ordine del giorno;
 - eventuali necessità di attrezzature o materiale.

Art 3/C

Convocazione

- 3.1 L'Assemblea di classe è convocata su richiesta del rappresentante dei genitori o di almeno un terzo dei genitori degli alunni della classe ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico.
- 3.2 L'Assemblea di plesso è convocata su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti dei genitori nell'Organismo collegiale competente.
- 3.3 L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della metà più uno dei genitori membri del Consiglio d'Istituto.
- 3.4 L'atto di convocazione è emanato dal Dirigente Scolastico, a cui la richiesta sia stata avanzata secondo quanto prescritto dal precedente articolo 1.

Art 4/C

Comitato Genitori

- 4.1 Per ogni Comune si costituisce il Comitato Genitori
- 4.2 Il Comitato Genitori è costituito da tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali del Comune e nel Consiglio d'Istituto.
- 4.3 La partecipazione è libera e volontaria; l'eventuale rinuncia a partecipare non dà luogo a surroghe o sostituzioni, a meno che non sia contestuale alle dimissioni dall'Organo Collegiale.
- 4.4 Il Comitato Genitori è un organismo consultivo di supporto all'attività del Consiglio di Intersezione, del Consiglio di Interclasse, del Consiglio di Classe, del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e può avvalersi della collaborazione di tutti i genitori.
- 4.5 Il Comitato Genitori può riunirsi su richiesta del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Istituto per elaborare proposte rispetto alle materie di competenza degli Organi Collegiali.
- 4.6 Il Comitato Genitori può riunirsi autonomamente su richiesta di un terzo dei componenti assegnati.
- 4.7 Il Comitato Genitori risponde sempre collegialmente; qualora il Comitato Genitori sia investito di quesiti o indagini conoscitive, relaziona all'Organo Collegiale che l'ha interpellato illustrando le posizioni emerse durante l'istruttoria delegata.
- 4.8 Il Comitato Genitori non ha delega a trattare con l'esterno le tematiche di competenza del Consiglio di Istituto o altri Organi Collegiali.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art 5/C

Referente e segretario

- 5.1 Ad inizio d'anno scolastico il Dirigente scolastico indice la riunione di insediamento del Comitato Genitori per ogni Comune.
- 5.2 I genitori presenti eleggono un Referente per ogni ordine di scuola presente nel Comune, con il compito di tenere i rapporti con il Dirigente, con i docenti e con gli altri genitori del Comitato.
- 5.3 Tra i referenti eletti secondo il precedente comma viene nominato il Presidente del Comitato che convoca e presiede le riunioni, nomina un segretario di assemblea e firma, insieme a questi, il verbale.
- 5.4 Il verbale di ogni seduta viene inviato al Dirigente perché prenda visione degli argomenti trattati. I verbali trasmessi alla Direzione vengono pubblicati sul sito dell'Istituto.

Art 6/C

Comitato per la valutazione dei docenti

- 6.1 Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi della Legge n.107/2015 art.1 c.129 senza alcun onere per la finanza pubblica
- 6.2 Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti, previsti dalla norma per la scuola di infanzia e il primo ciclo di istruzione:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori;
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- 6.3 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- 6.4 Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- 6.5 Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato.
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO
REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

6.6 La convocazione del Comitato spetta al Dirigente Scolastico, che lo presiede. La convocazione formale viene inviata ai membri tramite mail almeno cinque giorni prima. Il Presidente può avvalersi di un segretario individuato all'interno del Comitato per la stesura dei verbali. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati (quorum strutturale). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con esclusione di quelli degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.7 I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Dirigente Scolastico e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel Comitato.

6.8 Tutti i membri del Comitato sono:

- Equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03;
- Vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs.196/03